SEZIONE SESTA

1

INTERVENTO AMMINISTRATIVO STRAORDINARIO

IAS/2000

NOTA

Il seguente documento è stato predisposto dalla CR in base al mandato contenuto in 81/SI/1999 che ravvisava la necessità di regolare il caso di "mancato o cattivo funzionamento di organi di istituto od opera". La Tavola valdese lo ha fatto proprio e lo ha presentato al Sinodo che lo ha approvato "quale criterio interpretativo delle discipline vigenti per la materia presa in esame" con l'atto 33/SI/2000.

Il documento viene indicato con la sigla IAS/2000

1. Delimitazione dello studio

Sembra opportuno, preliminarmente, delimitare l'ambito dell'indagine. Si osserva, infatti, che l'atto 81 del Sinodo 1999 non si riferisce a qualsiasi forma di intervento correttivo nei confronti dell'organo preposto alla conduzione di un istituto od opera, bensì ad una forma estrema di intervento che si realizzi mediante la sospensione (o rimozione) di tale organo dalle funzioni e l'affidamento di un incarico sostitutivo ad altro soggetto, al di fuori delle ordinarie procedure.

2. Inquadramento

Va, inoltre, rilevato che l'argomento si inquadra nell'ambito della regolamentazione degli enti, fissata dagli artt. 16 e segg. del Regolamento sull'amministrazione ecclesiastica (RO.8), il cui esame (al fine di un'eventuale revisione, che tenga conto delle novità introdotte in sede di costituzione della Commissione sinodale per la diaconia) è stato già demandato alla CR nell'anno 1997.

3. Norme per la costituzione e il funzionamento

L'ordinamento valdese contiene già una serie di norme e di principi idonei a garantire l'ordinario corretto funzionamento degli istituti ed opere.

In particolare:

- l'art. 18 prevede che la promozione di un istituto od opera può competere agli organi ecclesiastici (concistoro o consiglio di chiesa, esecutivo dei raggruppamenti regionali, Tavola valdese, C.S.A.) «per l'attuazione dei loro fini istituzionali». L'istituto od opera, così promosso, è soggetto al controllo di detti organi.
- Ai sensi del successivo art. 19, la costituzione avviene ad opera di una delle assemblee di cui all'art. 7 DV/1974 (assemblea di chiesa locale, assemblea del raggruppamento territoriale, sinodo) che vi provvede in accordo con l'organo ecclesiastico che amministra l'ente patrimoniale per il perseguimento dei cui fini l'istituto od opera è promosso; per procedere è necessario il previo parere motivato della Tavola valdese, o della C.S.A. o del concistoro interessato, sul progetto di regolamento.)
- Ai sensi dell'art. 20 la responsabilità amministrativa ordinaria e straordinaria risale all'ente patrimoniale che ha promosso l'istituto od opera, a meno che si tratti di istituto autonomo o che la gestione del-

l'istituto od opera sia affidata ad un apposito comitato (situazione quest'ultima che, di fatto, da eccezione è diventata regola assoluta).

- L'art. 21 detta la disciplina generale sul controllo della gestione ordinaria degli istituti e delle opere, affidandolo alle commissioni esecutive distrettuali e precisando che gli stessi (e cioè i loro comitati) rispondono del loro operato alle conferenze distrettuali.

Fanno eccezione:

- a) gli istituti ed opere dipendenti dai concistori e consigli di chiesa;
- b) gli istituti autonomi che per statuto rispondono al Sinodo;
- c) gli istituti ed opere che per statuto sono controllati, per la gestione ordinaria, dalla Tavola valdese o dalla C.S.A. da cui dipendono.
- Nella maggioranza dei casi, i comitati degli istituti e delle opere vengano nominati dagli organi competenti per la durata di un anno. L'esame degli statuti di tutti gli istituti e di tutte le opere che vivono all'interno dell'ordinamento valdese o in rapporti con lo stesso ha, infatti, evidenziato che solo il comitato generale del Servizio cristiano di Riesi e gli organi di Villa Betania e dell'Ospedale evangelico di Genova sono nominati per la durata di tre anni.

4. Portata ed estensione dell'attività di controllo

Alla luce di tali principi può sicuramente affermarsi che esistono ampie possibilità di controllo e che nel caso di inefficiente o scorretto funzionamento degli organi di un istituto od opera è possibile, al massimo entro un anno dalla loro nomina, procedere alla sostituzione, anche integrale, di coloro che ne fanno parte.

Deve ritenersi, inoltre, insita nello stesso ordinamento la possibilità che, ove emergano nel corso dell'anno necessità assolute di sostituzione, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina possa revocarla e procedere alla sostituzione, con le procedure ordinarie, con nuovi comitati.

5. Il mancato o cattivo funzionamento

A fronte del sistema di controlli e interventi testé delineato, la CR ha individuato tre livelli di «mancato o cattivo funzionamento» ponendosi non dal punto di vista di una casistica del merito, bensì dal punto di vista della legittimità dell'intervento:

- a) mancato o cattivo funzionamento dell'organo preposto al funzionamento di un istituto od opera la cui nomina dipenda interamente dall'ente patrimoniale deputato alla nomina dell'organo stesso.
- b) mancato o cattivo funzionamento dell'organo preposto al funzionamento di un istituto od opera la cui nomina da parte dell'ente a ciò

- deputato sia condizionata dalla designazione, da parte di altri soggetti, di uno o più componenti dell'organo stesso.
- c) mancato o cattivo funzionamento dell'organo preposto al funzionamento di un istituto od opera la cui nomina da parte dell'ente a ciò deputato sia condizionata dalla designazione, da parte di altro soggetto, di uno o più componenti dell'organo stesso e sia bloccata da divergenze di valutazione tra l'ente deputato alla nomina e il o i soggetti deputati alla designazione di componenti dell'organo.

6. Gestione provvisoria

Nel caso sub a) nulla impedisce che l'ente deputato alla nomina provveda a risolvere la situazione di mancato o cattivo funzionamento dell'organo nell'ambito del sistema di controlli vigente nell'ordinamento mediante la sostituzione in parte o in toto dell'organo o alla sua naturale scadenza o nel corso del mandato conferito. Nel caso si rendesse necessario, per qualsiasi ragione, un incarico sostitutivo e temporaneo affidato ad altro soggetto, ciò non configurerebbe un caso di «intervento straordinario» non regolato dal nostro ordinamento. Si tratterebbe infatti di interventi messi in atto nell'ambito dei sistemi di controlli dell'ordinamento valdese. Si dovrebbe parlare, in tal caso, per non confondere i termini, di una «gestione provvisoria».

Lo stesso discorso vale per il caso sub b) in cui - a causa dell'estensione del tempo necessario per le designazioni, dovuta alla cadenza annuale con cui si riuniscono taluni organismi o assemblee - può rendersi maggiormente necessario affidare ad altro soggetto la gestione provvisoria dell'opera in attesa che tutte le designazioni siano effettuate e si renda perciò possibile la nomina di un nuovo organo.

7. Conflitto tra organi

Solo nel caso sub c) si configura l'ipotesi di un «intervento straordinario» che esula dai rimedi previsti dall'ordinamento. Ci si troverebbe, infatti, dinanzi a un conflitto tra organi, rispetto al quale l'ordinamento, fondato sul principio della autonoma competenza e responsabilità degli organi, non prevede esplicitamente soluzioni e procedure.

In tali casi la soluzione normale adottata in tutti gli ordinamenti giuridici è quella di fare ricorso ai principi generali, cioè a quei valori che presiedono all'insieme delle norme e che dalle medesime sono desumibili sulla base di una analisi complessiva.

Seguendo tale operazione all'interno dell'ordinamento valdese emerge:

a) che il sinodo, ai sensi dell'art. 27 DV è la massima autorità umana della chiesa in materia dottrinaria, legislativa, giurisdizionale e di

- governo. Al sinodo, pertanto, compete ogni potere anche nel caso di esplodere di conflitto.
- b) che la Tavola rappresenta ed amministra la chiesa tra una sessione sinodale e l'altra ed esercita tutte le attribuzioni relative a tale mandato (art. 32 DV);
- c) che la stessa Tavola, ai sensi dell'art. 5 lettera b RO.8 «osserva e fa osservare le norme dell'ordinamento ecclesiastico».

Si può quindi ritenere che nel caso di insorgere di conflitti la cui soluzione non è regolamentata, e che incidono sul funzionamento complessivo producendo o rischiando di produrre danni di natura patrimoniale o morale, la Tavola valdese sia abilitata ad intervenire e ad adottare quei provvedimenti che, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenga necessari per garantire la legalità.

Di tali provvedimenti, ovviamente, come di tutti gli altri adottati, la Tavola risponderà al sinodo (art. 10 RO.8).

8. Amministrazione straordinaria

In particolare, si può ritenere che nei casi estremi in cui un conflitto tra organi rischi di refluire sul funzionamento di un istituto od opera, si configura l'ipotesi di amministrazione straordinaria che si colloca al di fuori di quanto previsto dall'ordinamento. Si desume infatti, da quanto esposto al punto precedente, che la Tavola sia abilitata ad intervenire nelle forme che riterrà più opportune, ivi compresa quella di nominare una o più persone che, sostituendosi agli amministratori regolarmente nominati, conducano l'istituto od opera per il tempo strettamente necessario al superamento del conflitto ed al ripristino della ordinaria gestione.

In tali casi ovviamente gli amministratori straordinari agiranno secondo le direttive e sotto il controllo della stessa Tavola valdese, con la conseguenza che dovranno ritenersi sospese tutte le altre forme di controllo previste dall'ordinamento, salvo, ovviamente, il controllo sull'attività della Tavola esercitato annualmente dal sinodo.